1) DESCRIZIONE

LA FATTURA ELETTRONICA

Dal **1° gennaio 2019** tutti i **titolari di Partita Iva saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche ed inviarle al Sistema di Interscambio** (SdI) **in formato XML** (Extensible Markup Language), il quale, **dopo aver effettuato i controlli di regolarità**, la **recapiterà al cliente.**

Le fatture emesse **in modalità diverse** da quelle descritte si considerano come **non emesse. Non saranno**, quindi, più **valide** le fatture emesse in **modalità cartacea o inviate tramite e-mail o in formato PDF, word, excel.**

Per i corrispettivi, invece, verrà introdotto, successivamente, l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica:

- Dal **1° luglio 2019**: per i soggetti con **volume d'affari superiore a 400 mila euro**;
- Dal **1° gennaio 2020**: per **tutti gli altri**.

L'obbligo della fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata tra due operatori Iva (**B2B**), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore iva verso un consumatore finale (**B2C**).

L'obbligo di emissione delle fatture elettroniche è **esteso** anche alle operazioni di **autoconsumo, omaggi e passaggi interni fra contabilità separate.**

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica:

a) Operatori rientranti nel **regime di vantaggio**;
b) Operatori rientranti nel **regime forfettario**;
c) Piccoli **produttori agricoli** (V.A. < 7.000 Euro)
d) Le **A.s.d.** che fatturano < 65.000 Euro
e) Soggetti esteri;

Per il solo **anno 2019**:

f) Soggetti che trasmettono i dati al **Sistema Tessera Sanitaria** (medici, dentisti, farmacie, strutture sanitarie, etc.) limitatamente alle fatture i cui dati sono soggetti ad invio al STS.

Il **Garante della privacy** ha imposto all'Agenzia delle Entrate **di fornire** idonee **istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica** attraverso lo SDI **concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria.**

Medici, farmacie e categorie simili che inviano i dati al **sistema tessera sanitaria** (*vi è il **divieto** di invio della fattura elettronica per i dati soggetti al 730 precompilato*) sono esonerati dall'invio della fattura elettronica. **Attenzione** che **l'esonero** vale solo per le fatture soggette all'invio dei dati al sistema TS (a prescindere dall'eventuale autorizzazione del privato). Quindi, i medici e simili che fatturano a privati prestazioni non soggette all'invio al sistema Ts o fatturano a colleghi, altre aziende o soggetti non privati **devono emettere la fattura elettronica**.

VANTAGGI

a) **Abolizione dello Spesometro**;
b) Esenzione della comunicazione dei dati di contratti stipulati dalle società di leasing;
c) **Priorità sui rimborsi iva** dalla trasmissione della dichiarazione;
d) **Riduzione di due anni del periodo di accertamento** per i soggetti passivi che garantiscono la **tracciabilità** dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare **superiore a 500 euro**.

PERCHE'

Con questo provvedimento, l'intento dello Stato Italiano è quello di:

a) **Ridurre l'evasione fiscale**, eliminando la possibilità di emettere fatture false, registrazioni fraudolenti con importi inferiori rispetto all'effettivo corrispettivo;
b) Ottenere più dati per la compilazione delle **dichiarazioni annuali con dati precompilati**;
c) Introdurre una **semplificazione fiscale**.

L'Italia è il **primo paese nell'Unione Europea** a introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B/B2C, e per tale motivo, sarà necessario che il legislatore acceleri nel semplificare gli adempimenti fiscali.
Altrimenti le imprese si ritroverebbero aggravati di ulteriori i costi della burocrazia fiscale, e quindi invogliati ancora di più ad aumentare la cosiddetta evasione "con consenso", oggi stimata in **15 miliardi di euro annui**.

2) SDI – Sistema di Interscambio

Il SdI è una sorta di **"postino"** che svolge i seguenti compiti:

1) **Verifica** se la fattura contiene i **dati obbligatori ai fini fiscali** (i medesimi della fattura cartacea) nonché l'indirizzo telematico (c.d. **"Codice Destinatario"** ovvero **indirizzo PEC**) al quale il cliente desidera che venga recapitata;
2) **Controlla** che la **Partita IVA** del **fornitore** (c.d. cedente/prestatore) e **la Partita Iva** ovvero il **Codice Fiscale** del **cliente** (c.d. cessionario/committente) siano **esistenti**.

Le operazioni di controllo e di consegna possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni.

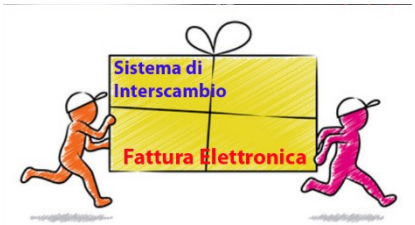

✓ In caso di **esito positivo** dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio **consegna la fattura** al destinatario comunicando, con una **"ricevuta di recapito"**, a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. In questo caso, un **duplicato della fattura elettronica** è messo a **disposizione nelle rispettive aree riservate di "Fatture e Corrispettivi"** del cliente e del fornitore (Consultazione → Dati rilevanti ai fini iva). **Il duplicato ha lo stesso valore giuridico del file originale**.

× **Se i controlli non vanno a buon fine**, il SdI **"scarta" la fattura elettronica** e invia al soggetto che l'ha trasmessa una **"ricevuta di scarto"** all'interno della quale sarà anche indicato il **motivo dello scarto (il file della fattura corretta potrà essere re-inviata entro 5 giorni:** al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata**).** La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

Uno dei motivi di scarto può presentarsi **nel momento in cui viene indicata** in fattura una **Partita Iva inesistente**, in quanto la fattura non risulta conforme. **Tale situazione non si presenta se viene inserita una Partita Iva cessata** o il codice fiscale di un soggetto deceduto: in tal caso, si tratta di elementi entrambi esistenti nell'Anagrafe tributaria e, pertanto, il Sistema di Interscambio non può scartare la fattura in quanto conforme, almeno con riferimento all'identificativo del destinatario. **Tuttavia, l'Agenzia potrà effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità o meno dell'operazione.**

3) FATTURAZIONE ATTIVA

COME PREDISPORRE L'E-FATTURA

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

- Un PC ovvero di un tablet o uno smartphone;
- Un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato **XML**.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione **gratuitamente** – rivolti soprattutto agli operatori che emettono un **numero contenuto di fatture** – 3 tipi di **programmi per predisporre le fatture elettroniche**:

- Una **procedura web**, utilizzabile accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia (disponendo di una connessione internet);
- Un **software scaricabile su PC**;
- Un **App** per tablet e smartphone, denominata "**Fattur*ae*"**.

In alternativa, è possibile utilizzare **software privati** individuabili in internet (soprattutto quelli rilasciati dagli stessi produttori dei software gestionali, utilizzati dagli operatori per predisporre e registrare in contabilità le fatture).

È **indispensabile** che **all'interno della fattura elettronica** sia riportato **l'indirizzo telematico** che il cliente comunica al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere:

- un **indirizzo PEC**: in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura "Codice Destinatario" con il valore "0000000" (sette volte zero) e il campo "PEC Destinatario" con l'indirizzo PEC comunicato dal cliente;
- un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura "**Codice Destinatario**" con il codice comunicato dal cliente.

Nel caso in cui il **cliente,** alternativamente**:**

- non comunichi alcun indirizzo telematico;
- si tratti di un **consumatore finale** o un **condominio**;
- sia un **operatore escluso dalla normativa** (minimo, forfettario, agricolo, A.s.d. Etc.)

sarà sufficiente compilare solo il campo "**Codice Destinatario**" con il valore "**0000000**".

In quest'ultimo caso, il fornitore dovrà rilasciare al cliente una copia su carta (o per email) della fattura, riportando la seguente dicitura: "*Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale del documento è consultabile presso l'indirizzo PEC o codice SDI da Lei fornito oppure nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate*" e ricordargli che potrà consultare e scaricare l'originale nella sua area "Consultazione" → "Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso in cui, invece, si tratti di un **cliente non stabilito nel territorio dello Stato (quindi sia Intra che Extra Ue)**, il **"Codice Destinatario"** dovrà essere compilato con un codice convenzionale composto da 7x **"XXXXXXX"**.

Fattura a privato – obbligo di consegna di una copia al consumatore finale:

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a una Faq, ha fornito la seguente indicazione nel caso in cui si fattura ad un consumatore finale: "*qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente e/o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione alla controparte, al momento di emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione dal Sdi nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate*".

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il momento di effettuazione dell'operazione, nel caso di **cessione di beni**, coincide:

- **Per i beni mobili**, con il momento della **consegna o spedizione**;
- **Per i beni immobili,** con il momento della **stipula dell'atto di acquisto**;

In ogni caso, se prima del verificarsi degli eventi sopra indicati, viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata **al momento della fatturazione o del pagamento.**

Nel caso di **prestazione di servizi**, invece, l'effettuazione dell'operazione coincide:

- Con il momento del **pagamento del corrispettivo**.

TERMINI PER L'EMISSIONE E L'INVIO DELLA FATTURA

La fattura elettronica deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione ed inviata entro la mezzanotte del giorno di emissione.

FATTURE DIFFERITE: resta fermo l'attuale **termine di emissione "entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione".

ANNOTAZIONE FATTURE

Con il nuovo art. 23, del Decreto Iva si prevede che "il contribuente dovrà **annotare** in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".

FATTURE DIFFERITE: resta fermo l'obbligo di **annotare il documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

ESIGIBILITA'

L'esigibilità dell'imposta (quindi il suo pagamento) è **collegata all'effettuazione dell'operazione** e non alla data di emissione della fattura. L'iva inerente ad una fattura **si pagherà, quindi, nel mese/trimestre di competenza fatta eccezione per chi applica l'iva per cassa.**

Quindi, **riassumendo:**

MODALITA' DI INVIO

Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica **ci sono diverse modalità**:

- Si possono utilizzare i **programmi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**;
- Si può utilizzare una **PEC** (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- Si possono utilizzare **software privati**.

IMPOSTA DI BOLLO

Viene applicata anche per le **fatture elettroniche l'imposta di bollo, pari a 2 euro** per le fatture di **importo superiore a euro 77,47**.
Al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e **metterà a disposizione** sul proprio sito **un servizio che consenta** agli interessati di **pagare l'imposta di bollo**:

- Con **addebito su conto corrente bancario o postale**;
- Con **modello F24** predisposto dall'Agenzia utilizzando il codice tributo **"2501"**.

L'imposta andrà versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il **D.M. 17 giugno 2014**, all'art 6, prevede che sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura "*assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014*" (campo "Dati bollo" della fattura elettronica).

Il bollo dovrà essere applicato alle fatture che non scontano l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Di seguito riepiloghiamo i vari casi di obbligo dell'imposta di bollo:

REGIME IVA	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	OPERAZIONE SOGGETTE/ESENTI A BOLLO
Operazioni esenti	Art 10 D.P.R. 633/1972	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 – Le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo
Escluse da IVA	Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972	Sono esenti dall'imposta di bollo se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci.

Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura
Autofattura	Art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Servizi internazionali	Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972	In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito senza indicazione dell'IVA e riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA
Contribuenti minimi	art. 27 D.L. n. 98/2011	Sono soggette ad imposta di bollo
Contribuenti forfettari	art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014	Sono soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero Finanze 7 dicembre 1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: amministratori; prestatori attività lavorative a progetto; parasubordinati in genere; lavoratori autonomi. Sono esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti
Regimi speciali c.d. base da base	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23 febbraio 1995, n. 41	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): - il regime dei beni usati; - il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE)
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Copie conformi di fatture	C.M. 1° agosto 1973, n. 415755	Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che: - se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme; - se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia. Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Ministero Finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195)

4) FATTURE PASSIVE

RICEVERE L'E-FATTURA

Per essere sicuri di **ricevere correttamente una fattura**, è indispensabile **comunicare** in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche **l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura** affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.

Per rendere più sicuro questo passaggio tutti gli operatori titolari di Partita Iva possono:

1) **Registrare** preventivamente **presso il SdI l'indirizzo telematico dove** desiderano **ricevere** di default **tutte le loro fatture**: attraverso tale servizio si può abbinare al proprio numero di Partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) dove ricevere tutte le fatture, indipendentemente dall'indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito in fattura.
2) **Generare** e portare con se un codice bidimensionale **QRCode** contenente il numero di Partita Iva, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI: generando il QRCode si avrà a disposizione, di fatto, una sorta di "biglietto da visita" che potrà essere portato con se o sullo smartphone sotto forma di immagine oppure su carta: mostrandolo al fornitore (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica), quest'ultimo potrà leggere e acquisire il numero di partita Iva del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico (solo se il cliente ha prima utilizzato il servizio di registrazione).

Queste due azioni possono essere effettuate dall'operatore Iva solo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" utilizzando i due appositi servizi online denominati "Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche" e "Generazione QRCode".

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il **diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, **quindi**, **sorge** ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino **due condizioni**:

1. **L'Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile**;
2. **Il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa** dal fornitore o per suo conto. Tale condizione si verifica:
   - **Dal ricevimento della fattura**;
   - **Dalla registrazione della fattura** che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Potrebbero, infatti, presentarsi questi casi:

Fattura datata 2018	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale a parte
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Nel caso in cui l'indirizzo telematico non fosse attivo (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il SdI, leggendo il numero di Partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente)

all'interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell'area riservata di "Consultazione" → "Dati rilevanti ai fini Iva" del portale "Fatture e Corrispettivi". In questo caso il diritto alla detrazione sorgerà nel momento di visualizzazione/scarico della fattura.

Riassumendo:

REVERSE CHARGE

Con specifico riferimento alle autofatture in Reverse Charge, l'Agenzia ha in primo luogo ricordato come ne esistano di due tipi:

- il Reverse Charge Esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni e servizi intracomunitari ed Extra UE;
- il Reverse Charge Interno che invece trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie dell'ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli art 17 e 74 del DPR 633/1972.

Con riferimento alle ipotesi di **Reverse Charge Esterno** l'Agenzia ha precisato che **non sussiste l'obbligo di emissione dell'autofattura in formato elettronico**, dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicati alla stessa mediante l'invio dell'Esterometro entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della stessa.

Con riferimento, invece al **Reverse Charge Interno**; questo può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, ossia ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della stessa. In termini operativi **si ammette l'emissione di un'autofattura**, la quale deve contenere l'identificativo Iva del soggetto che effettua l'integrazione Iva sia nel campo del cedente/prestatore che in quello destinato al cessionario/committente. Detto documento può essere inviato al Sistema di Interscambio e nel caso in cui l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'agenzia delle entrate il documento verrà automaticamente portato in conservazione. **L'invio dell'autofattura risulta quindi facoltativa**.

5) ESTEROMETRO

Tra gli adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria **dal 2019**, dopo la soppressione dello Spesometro, **arriva l'Esterometro**, ovvero la comunicazione dei dati delle **operazioni trasfrontaliere**.

Sono obbligati alla trasmissione gli **operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica** con **riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Le comunicazioni in oggetto **non sono dovute se**, **per le sole fatture emesse**, **viene predisposta la fatturazione elettronica**;

I dati relativi alle importazioni documentate da **bolletta doganale** potranno **non essere inseriti nel nuovo Esterometro**.

La struttura dell'Esterometro è sostanzialmente quella dello Spesometro, con la sola differenza che i dati da trasmettere saranno appunto limitati a quelli che si riferiscono a rapporti intrattenuti con l'estero.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

Verranno, invece, **mantenute le semplificazioni dei modelli INTRA acquisti** in vigore dal 1° gennaio 2018.

MODELLO	PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
INTRA 2-bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI	MENSILE: se l'ammontare trimestrale degli acquisti è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.	SI
	TRIMESTRALE: se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti.	NO
INTRA 1-bis - CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI	MENSILE: se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI
	TRIMESTRALE: se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	SI
INTRA 2-quarter - PRESTAZIONI DI SERVIZIO RICEVUTE	MENSILE: se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.	SI
	TRIMESTRALE: se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti	NO
INTRA 1-quarter - PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE	MESILE: se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI
	TRIMESTRALE: se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti.	SI

6) CONSERVAZIONE

Per legge sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a **conservarla elettronicamente**.

La **conservazione** elettronica, tuttavia, **non è la semplice memorizzazione su PC** del file della fattura, **bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge** (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, **l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica** a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è **accessibile** dall'utente **dalla sua area riservata in "Fatture e Corrispettivi"**. **Tutte le fatture elettroniche** emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio **sono automaticamente portate in conservazione**, mantenute e rese disponibili all'utente **per 15 anni**, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. **Il servizio dovrà essere sottoscritto ogni 3 anni.**

Gli operatori che rientrano nel **regime di vantaggio** o nel **regime forfettario** e gli **operatori identificati** (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia **non hanno invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche né l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, a meno che tale operatore non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario** con cui ricevere le fatture elettroniche. **In questo caso la conservazione elettronica diventa obbligatoria.**

CONSERVAZIONE INTEGRALE DEI FILE XML

Con il provvedimento n.481 del 15 novembre 2018, il Garante della Privacy aveva formalmente avvertito l'Agenzia delle Entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del ciclo connesso all'obbligo di fatturazione elettronica erano potenzialmente lesivi delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Per supportare il sistema in linea con quanto previsto in materia di Privacy, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento 524526/2018 del 21 dicembre 2018, andando a modificare in parte il precedente provvedimento in materia di impianto del sistema di fatturazione elettronica.

Uno dei punti deboli in ambito privacy del sistema di fatturazione elettronica era la previsione che i **file fattura XML** fossero **conservati, integralmente**, nei server dell'Agenzia delle Entrate, disponibili per il download da parte del contribuente o dell'intermediario a tal proposito delegato, **fino alla fine del secondo anno successivo a quello di emissione/ricezione.**

Con le modifiche apportate con il Provvedimento 21 dicembre 2018, il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici non sarà più "automatico", bensì disponibile **solo previa espressa richiesta del contribuente interessato.**

I contribuenti che intendessero far mantenere il contenuto integrale dei file fatture negli archivi dell'Agenzia delle Entrate dovranno esprimersi in tal senso mediante espressa **adesione al servizio**, che potrà **essere comunicata grazie ad una nuova opzione** presente nell'area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi, **a partire dal 3 maggio 2019 e per i sessanta giorni successivi**. Laddove, al termine dei 60 giorni, il **contribuente non richieda espressamente** che venga mantenuta la conservazione integrale, **i file delle fatture elettroniche saranno automaticamente cancellati entro 30 giorni.**

In caso di mancata adesione al servizio saranno resi disponibili ai contribuenti solo i "dati fiscali", e per un periodo ben più esteso: fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Nel caso in cui il cliente sia soggetto "privato", in caso di mancata adesione al servizio non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute (nemmeno con riferimento ai dati fiscali minimali).

7) SANZIONI

SANZIONI ESTEROMESTRO

In caso di omesso Esterometro, è prevista una sanzione pari a:

- 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- 1 euro per ogni fattura, nel limite di 500 euro a trimestre: se l'invio è effettuato entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

SANZIONI TRASMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica, la fattura s'intende **non emessa** e **nel caso di operazioni imponibili** si applicano **sanzioni comprese tra il 90% e il 180% dell'imposta**. Il **cessionario/committente, per non incorrere nella sanzione del 100% dell'imposta**, con un **minimo di 250 Euro**, **deve provvedere alla regolarizzazione dell'operazione** trasmettendo l'autofattura al Sistema di Interscambio.
Per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili) **non si applicheranno tali sanzioni nei confronti degli operatori che emettono la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, entro il termine della liquidazione periodica Iva**, cioè entro il giorno 15 del mese successivo per i contribuenti mensili ed entro il giorno 15 del secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali.

Le sanzioni saranno, invece, ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo (mese o trimestre) successivo a quello di riferimento.

8) FAQ

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fattura elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta

Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura, ad esempio nel campo "Causale".

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Tuttavia, qualora l'operatore decida di emettere una **fattura** per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Risposta

Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni

dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
Risposta
L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?
Risposta
Coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.
I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta
L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?
Risposta
È possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, per operazioni di cessione di beni

effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- Emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- Datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- Far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

Risposta

Un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta
Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
▫ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
▫ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Risposta
Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
Risposta
Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.
Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- Inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (DatiFatturaRettificata), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- Valorizzare il dato dell'importo e il dato dell'imposta entrambi con l'importo della variazione;

- Non valorizzare il dato dell'aliquota. Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Dati Fattura Rettificata" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Dati della fattura".

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Risposta
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale". Pertanto:
1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
2. valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa
Si coglie l'occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
Risposta
Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).

E' possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio
Risposta
Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

E' possibile portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso -- ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Risposta

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? E' possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

Risposta

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa,

potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta
Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?
Risposta
Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?
Risposta
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.
Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

È possibile dedurre con segno negativo l'importo dell'acconto in sede di emissione della fattura elettronica relativa al saldo della fornitura?
Risposta
Certamente, ai fini procedurali, le modalità di applicazione dell'IVA si devono ritenere tutte operative.
Infatti, nel caso in cui nell'ambito di un contratto di cessione di beni mobili venga corrisposto dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario, ai sensi dell'art.6 del decreto IVA, che il contribuente interessato proceda a emettere la fattura, limitatamente all'importo incassato.

Nel momento in cui viene consegnata la merce, si può procedere con l'emissione della fattura elettronica a saldo, scomputando dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto, per l'applicazione corretta dell'IVA.

Il file XML, per l'esposizione dell'acconto sarà così dettagliato:

```
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Acconto versato (10%) di cui fatt. n. … del … </Descrizione>
<PrezzoUnitario>-10000.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-10000.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>2.200.00</AliquotaIVA>
```

Come si deve compilare una fattura elettronica il cui totale fattura è pari a zero?
Risposta
Normalmente, indicando con il segno meno l'eventuale voce di storno (ad esempio, pagamento anticipato).

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?
Risposta
L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «*L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*: […]».
In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).
Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) In caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

b) In caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15). Tuttavia,

poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta

Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta.

Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24). I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta
Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una "ritenuta". Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali" con il seguente dettaglio:
– <TipoDato> = CASSA-PREV
– <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
– <RiferimentoNumero> importo del contributo
– <RfierimentoData> il dato può non essere valorizzato
E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?
Risposta
Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purché opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").
Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).
Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese "forfettarie" previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "DatiBeniServizi" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.